

Legittimo esercizio del diritto di cronaca: presupposti e condizioni scriminanti le divulgazioni di notizie lesive dell'onore

(Trib. di Roma, Sez. I Civile, sent. 30 luglio- 1 agosto 2019, n. 15950)

Il Tribunale di Roma, Sez. I Civile, con riguardo alla divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, esamina il particolare caso del legittimo esercizio del diritto di cronaca e del rapporto tra la scriminante di cui all'art. 51 c.p., circa l'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, e l'art. 21 della Cost., sulla libertà di manifestazione del pensiero. Il Tribunale, in forza della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, ribadisce che la divulgazione di notizie di tal fatta è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca solo se ricorrono le condizioni costituite dalla verità oggettiva della notizia (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), dall'interesse pubblico all'informazione e dalla forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti (cosiddetta continenza). La sussistenza della prima delle anzidette condizioni, in particolare, deve escludersi nell'ipotesi in cui pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale

nella persona del giudice DOTT.SSA ANNAMARIA DI GIULIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31833/2016 promossa da: (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv.to NA.NI. e dell'avv. MI.CR. ((...)) VIA (...) ROMA e con elezione di domicilio in VIA (...) ROMA presso il difensore; ATTORE Contro (...) S.p.A., (P.IVA (...)) in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa (...) (C.F. (...)), (...) (C.F. (...)) e (...) (C.F. (...)) rappresentati e difesi in virtù di deleghe a margine del presente atto dagli avvocati Pi.Ca. (CF (...)) e Le.Si. (CF (...)) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via (...); CONVENUTI OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

DELLA DECISIONE. Con atto di citazione ritualmente notificato (...) ha citato a comparire nel presente giudizio (...), (...) S.p.A. e (...) quale Direttore responsabile, deducendo: di avere subito danni a seguito della pubblicazione sulla testata in questione in data 29/10/2015 dell'articolo dal titolo: "I poteri marci che frenano la risalita della Capitale", a firma del giornalista (...); che, in particolare, quest'ultimo, prendendo spunto dalla nota inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, denominata "(...)" e assurta alle cronache giornalistiche come "(...)", nel suo articolo aveva sostenuto che la città di Roma "non ha gli anticorpi necessari alla risalita" in quanto aveva, a suo dire, una "zavorra" chiamata "poteri marci", ovvero un sistema di "politica malata" che aveva "infettato la Capitale nella sua amministrazione e nel rapporto corrotto tra politica e burocrazia" fino a "privarla delle sue energie di riscossa", laddove, esplicitamente, lo stesso individuava questi "poteri marci" come "(...) rappresentati nella maniera più umiliante e micidiale da una larga fetta del Pd romano, il partito dei (...) (...)", con ciò facendo testuale riferimento all'on. (...), deputato romano, eletto in quota al Partito Democratico; che, inoltre, secondo il cronista la parte del PD rappresentata dall'attore era collegata a "zone grigie, scambi occulti e interessi personali, di gruppo e di clan" e aveva evidenziato come anche il Prof. (...) - indicato come "un democratico doc" - si sarebbe scagliato contro quella parte del PD romano - in cui, secondo parte attrice, dal contesto dell'articolo risultava ricompreso anche l'On. (...) - definendolo "cattivo, pericoloso e clientelare", mentre il ministro (...) l'avrebbe addirittura qualificato, con una "buona preveggenza" (rispetto ai fatti contestati nell'inchiesta "(...)", con cui veniva operato un chiaro e diretto collegamento), una "associazione a delinquere"; che il giornalista convenuto aveva infine spiegato ai lettori che questi "poteri marci", rappresentati, nello specifico, (anche) dall'odierno attore On. (...), avrebbero costituito delle "reti politico amministrative che avrebbero fatto della cosa pubblica il proprio habitat abusivo"; che tale ricostruzione non solo era falsa e priva di ogni ragionevole fondamento, ma era profondamente offensiva per la persona dell'On. (...) e lesiva della sua persona, della sua reputazione e onorabilità, oltre che della sua immagine e della sua capacità tecnico politica, stante l'accusa a lui rivolta all'istante di costituire un "potere marcio" dedito a pratiche corruttive all'interno del Partito Democratico romano ("affari", "scambi occulti" e "interessi privati e di clan" così fornendo ai lettori un'immagine falsa, alterata e fuorviante del deputato romano; che il convenuto, lungi dal limitarsi ad una critica sferzante del PD romano, in modo del tutto arbitrario ed ingiustificato, aveva specificamente additato l'On. (...) come politico dedito a pratiche clientelari, con risvolti associativi di tipo delinquenziale in quanto l'accusa di perseguire "interessi personali e di clan" integrava chiare condotte criminose) e come colui che, agendo in zone d'ombra ("zone grigie") e, dunque, occulte e poco chiare, e sarebbe stato uno degli artefici proprio di quel sistema corruttivo su cui avrebbero attecchito i fatti poi contestati nel processo "(...)" (inchiesta espressamente richiamata e alla quale, invece, l'attore, mai indagato, era rimasto totalmente estraneo, tanto da non essere stato ivi chiamato neanche come testimone); che, in particolare, l'On. (...) pur avendo ricoperto cariche istituzionali capitoline, (tra cui quella di capogruppo del Pd in Campidoglio dal 2008 al 2013), non era mai stato indagato nell'inchiesta giudiziaria denominata "(...)", né in alcuna altra inchiesta; che il suo nome non è stato mai citato, e meno che mai nei termini e con le argomentazioni sostenute dall'A., né dal Prof. (...), né dall'allora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, On. (...); di essere diventato parlamentare del Pd dal 2013, ed era dunque inspiegabile come l'A. nel 2015 attaccasse la sua

persona, quando capogruppo capitolino del PD e segretario romano del Partito Democratico vi erano, anche in quel momento (e non solo all'epoca dei fatti addebitati ad alcuni politici del Pd romano all'interno dell'inchiesta c.d. "..."), altri esponenti; che l'articolo oggetto di causa era stato redatto nell'imminenza dell'inizio della fase dibattimentale del processo relativo ai fatti dell'inchiesta "...", ragione per la quale era già piuttosto chiaro e facilmente verificabile (i decreti di fissazione dell'udienza erano notizie note a tutti i massa media) chi fossero i politici coinvolti nella vicenda e chi ne era rimasto sempre del tutto estraneo, tanto che, al contrario di quanto adombrato dall'A. ai lettori, nessun addebito era stato mai mosso all'operato dell'odierno attore. I convenuti, costituitasi in giudizio, hanno preliminarmente sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto alla domanda ex art. 12 Legge sulla Stampa nei confronti della società editrice, non potendo scindersi dal punto di vista soggettivo tale sanzione (di natura civile) da quella di natura penale, in quanto in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. n. 47 del 1948 presupponeva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, essendo una sanzione civile collegata ad una responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa, come tale irrogabile esclusivamente nei confronti del responsabile del reato di diffamazione, e non anche nei confronti dell'editore; i convenuti eccepivano altresì la carenza di legittimazione passiva quanto a tale domanda anche nei confronti del direttore Responsabile, al quale, al più poteva essere contestato l'omesso controllo ma nei cui confronti non poteva ravvisarsi un concorso doloso nel reato di diffamazione; nel merito chiedevano il rigetto della domanda di risarcimento, evidenziando che l'articolo oggetto di contestazione traeva spunto dalle dichiarazioni rese da C. (e non solo) sul 'particolare' mondo politico della Capitale e che il giornalista convenuto aveva inteso descrivere quella zona grigia nella quale aveva operato ed era maturato il fenomeno di (...) e della crisi e dello scontro interno che aveva investito il mondo politico e i vertici del PD romano, contesto nel quale si inseriva il riferimento all'On. (...), uno degli esponenti di spicco del PD romano e Capogruppo all'opposizione nel periodo in cui era stato sindaco A., riferimento certamente critico, ma non per questo illegittimo, in quanto nel pezzo giornalistico oggetto di contestazione non si attribuivano all'attore specifiche responsabilità penali ma, semmai, responsabilità politiche. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27/03/2019, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Deve in primo luogo essere esaminata la domanda principale diretta alla condanna dell'autore dell'articolo, della casa editrice e del responsabile della testata giornalistica, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito dall'attore per effetto dei fatti sopra esposti, dovendosi esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva relativa alla domanda ex art. 12 della legge sulla stampa sollevata da "(...) S.p.a." e da (...) quale domanda accessoria alla domanda principale. La domanda di condanna al risarcimento danni formulata da parte attrice è meritevole di accoglimento, Deve, infatti, premettersi che secondo costante orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità e di merito la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca solo se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni

o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (vedasi, in tal senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 4.9.2012). Con specifico riferimento al diritto di critica la Suprema Corte ha inoltre ribadito che "i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione" (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2357 del 31/01/2018). Nel caso in esame l'esplicito riferimento al cognome dell'on. (...) nel contesto di brani denso di riferimenti a note vicende giudiziarie penali in cui sono stati coinvolti noti esponenti politici romani per fatti di corruzione di particolare gravità e rilievo in ambito nazionale (filone giudiziario noto con il nome di "(...)") induce in modo univoco il lettore a ritenere che l'attore sia autore di detti fatti o quanto meno coinvolto nelle predette inchieste penali, laddove, viceversa, è del tutto acclarata (e non contestata) la totale estraneità dell'On. (...) alle predette vicende giudiziarie, nell'ambito delle quali lo stesso non è stato neanche chiamato a rendere informazioni o testimonianze. L'assoluta estraneità dell'attore a dette vicende era inoltre pienamente e agevolmente riscontrabile da parte dell'autore dell'articolo al tempo della pubblicazione di esso, in quanto il procedimento penale era ormai giunto nella fase dibattimentale (aspetto pacifico e non contestato). Si evidenzia, in particolare, che la parte della politica romana ritenuta "marcia" e "infetta" in quanto attraversata dalla corruzione e tale da avere originato l'ondata di avvisi di garanzia e processi diretti a sanzionare il fenomeno così descritto trova nel riferimento testuale all'on. (...) un riferimento netto ed esplicito, stigmatizzandosi così l'attore come uno degli autori più emblematici e rappresentativi delle condotte penalmente illecite così descritte, laddove, nel riportare le parole di R.C. circa la gravità della corruzione nella città di Roma (che riporterebbe alla Capitale il primato negativo in tale ambito, contendendolo a Milano), usa le seguenti espressioni e i seguenti giudizi: "la forzatura che C. adesso fa con le sue parole è accompagnata comunque da una mezza verità. Cioè che Roma non ha mostrato di avere gli anticorpi ("che tutti auspichiamo" e "le mie parole non sono critiche ma di pungolo") necessari alla risalita. E questo perché ha una zavorra chiamata "poteri marci". Ossia un sistema di politica malata che, a dispetto dei romani e sulla loro pelle, ha infettato questa Capitale, nella sua amministrazione e nel rapporto corrotto tra politica e burocrazia, riducendola nella condizione in cui si trova. Il cui riassunto drammatico sarà il processo su (...) che il 5 novembre avrà inizio davanti agli occhi del mondo. I "poteri marci", che hanno stremato Roma privandola delle energie di riscossa, sono rappresentati nella maniera più umiliante e micidiale da una larga fetta del Pd romano - il partito degli (...), dei (...), dei (...) - che ha riprodotto se stesso in una catena di divisioni, faide, guerre, affari, zone grigie, scambi occulti e interessi personali, di gruppo e di clan". Il riferimento all'onorevole (...) è così chiaramente indicativo dell'esempio - ritenuto dal giornalista, per come proposto, il peggiore possibile - di politica "malata" in cui avvengono "scambi occulti e interessi personali" con ciò chiaramente facendosi riferimento a traffici illeciti e agevolmente riferibili alle ipotesi di corruzione oggetto dei ben noti processi, oltre che, ancor

più, ad ambienti caratterizzati dal collegamento se non dalla stessa appartenenza a "clan" e dunque agli ambienti della malavita organizzata (tema poi ripreso parlando di associazione per delinquere quale espressione utilizzata dall'ex Ministro (...) per descrivere il fenomeno). Prosegue l'articolo, in particolare, nell'utilizzare commenti di personaggi noti a livello nazionale (non solo il predetto ex Ministro (...) ma anche esponenti politici quali (...) e (...)) per stigmatizzare attraverso le loro parole le condotte ritenute deprecabili poste in essere da noti esponenti del PD coinvolti nelle indagini penali, tra i quali uno degli esponenti di spicco è dato, secondo la prospettazione del giornalista, dai "(...)" e cioè dall'odierno attore il cui cognome è elevato a rango di esempio del malcostume e della corruzione imperante, sì da dare il proprio nome ad una specifica categoria di soggetti. Ritene questo Giudice che la falsità della notizia così resa sia di per sé profilo assorbente. Deve, tuttavia, evidenziarsi anche il mancato rispetto del criterio della continenza formale, usandosi ripetutamente nell'articolo espressioni dall'accezione denigratoria ed offensiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: "poteri marci", "zavorra", "politica malata ...che ha infettato questa Capitale", "sfascio", "PD inquinato e inquinante", "marciume che ha bruciato gli anticorpi", tutte riferite al contesto e al partito cui appartiene l'attore e di cui lo stesso, con il proprio comportamento, costituisce, ad avviso dell'articolaista, manifestazione più (negativamente) significativa (sulla base di tutto quanto sopra esposto). Deve inoltre riconoscersi la responsabilità civile anche del direttore responsabile convenuto, (...), che ha omesso i dovuti controlli e non ha esercitato la facoltà di sostituzione; tale responsabilità per le conseguenze dannose derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa è solidale con quella dell'autore del fatto di reato, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla stampa. Deve, inoltre, essere prevista la responsabilità solidale della casa editrice, a norma dell'art. 11 L. n. 47 del 1948. Quanto alla prova del danno, occorre richiamare i principi affermati dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione 11 novembre 2008, n. 26972, che ha ricondotto nell'ambito della categoria dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico, in base al combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., riconoscendo il diritto al risarcimento qualora il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, in quanto tali oggetto di tutela costituzionale. Deve, inoltre, evidenziarsi che è ormai un principio consolidato, dopo le sentenze della Cass. Sez. Un. del 2008, che anche i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra cui quello dell'onore e della reputazione, devono essere allegati e provati. Tanto vale, in particolare, per il cosiddetto "danno - evento", e cioè per la effettiva lesione del bene tutelato, rimanendo la prova dell'entità dei danni - conseguenza (economica) necessariamente rimessa, per le lesioni di beni non patrimoniali, alla valutazione equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. (in tal senso è pacifica anche la giurisprudenza di questo Tribunale). Le allegazioni contenute in citazione (avendo l'articolo oggetto di causa fornito, secondo parte, attrice, un'immagine "gravemente distorta e fuorviante della condotta politica e personale dell'On (...)"), tale da ledere "la sua onorabilità e la sua reputazione" e da arrecare "un gravissimo danno alla sua identità politica e personale") si ritengono sufficientemente specifiche e dettagliate, avuto riguardo alla complessiva narrativa dei fatti di cui alla citazione. Ritenendosi, pertanto, il danno-evento sufficientemente allegato, si ritiene che la prova su di esso possa raggiungersi anche in via presuntiva, essendo oggettivo il discredito dato dall'articolo in questione nei confronti dell'attore, che è un politico di rilievo a livello nazionale, il cui nome è riferito a condotte penalmente rilevanti di gravità oggettiva ed univoca, in un articolo comparso su uno dei quotidiani più diffusi

a livello nazionale, "(...)". Il danno-conseguenza deve, quindi, essere liquidato con criterio equitativo, tenendo conto notorietà pubblica del danneggiato, della qualità e diffusione nazionale della testata giornalistica in cui l'articolo è contenuto. Dato atto, inoltre, della gravità del fatto e considerata la colpa del giornalista convenuto, stante il mancato preventivo riscontro della totale e conoscibile estraneità dell'attore al filone di inchiesta "(...)", oltre alla mancata diligenza del direttore responsabile che ha omesso il dovuto controllo nella diffusione di elementi di fatto difformi dalla realtà giudiziaria e dai fatti di cronaca citati, si stima equo liquidare il danno non patrimoniale in misura pari ad Euro 40.000,00, somma già attualizzata, con conseguente condanna, in solido, del direttore responsabile convenuto. Deve, invece, essere rigettata la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 47 del 1948, che prevede l'irrogazione di una sanzione civile accessoria e pecuniaria che può essere adottata, una volta accertata in via incidentale la ricorrenza del reato di diffamazione, a carico dell'autore materiale dell'illecito e che non può estendersi, considerata la sua natura personale, né all'editore né al direttore responsabile; la natura personale della sanzione esclude anche il vincolo di solidarietà tipico dell'illecito civile (in tal senso Trib. Roma dell'1/07/2014). Nel caso di specie la responsabilità del direttore è stata accertata non come concorrente degli autori degli articoli nella commissione dell'illecito ma come responsabile civile, al quale è stato imputato l'omesso controllo, non ricorrendo, pertanto, gli estremi per l'applicazione della sanzione ex art. 12 legge stampa. Deve essere accolta la domanda di pubblicazione della sentenza, in applicazione dell'art. 120 c.p.c. che attribuisce al Giudice un potere discrezionale di ordinare la pubblicazione della sentenza quando ciò possa contribuire a riparare il danno. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta da (...) nei confronti di (...), in qualità di autore, (...), in qualità di direttore responsabile del quotidiano "(...)" e "(...) S.p.a." in qualità di editore, con riferimento alla pubblicazione, 29/10/2015 dell'articolo dal titolo: "I poteri marci che frenano la risalita della Capitale", a firma del giornalista (...), nella parte in cui in esso contiene il riferimento al cognome dell'attore, da ritenersi del tutto estraneo alle vicende ivi narrate e riferite all'inchiesta "(...)" e, per l'effetto, condanna dette parti convenute, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attore, che si liquidano in euro Euro 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo; 2) dispone l'immediata pubblicazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza, una sola volta, entro trenta giorni dalla pubblicazione, sul quotidiano '(...)' a cura e spese delle parti convenute, in solido; 3) rigetta la domanda di condanna delle parti convenute ex art. 12 L. n. 47 del 1948; 4) condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 a titolo di compenso ed Euro 759,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge. Così deciso in Roma il 30 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2019.

